



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 10/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 692

Fidejussione da presentare a garanzia dei lavori di recupero nelle cave ai sensi dell'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37.

L'Assessore Avv. Loredana CAPONE, Vicepresidente della Regione Puglia con delega allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e S.U.R.A.E., confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, riferisce:

L'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37 prevede che gli esercenti di cava, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, devono fornire una fidejussione a garanzia dei lavori di recupero delle aree coltivate.

Attualmente, il Servizio Attività Estrattive richiede la garanzia fino alla scadenza del provvedimento autorizzativo "comunque tacitamente rinnovata alla scadenza e la garanzia si considera operativa fino ad avvenuta dichiarazione di svincolo da parte dell'Ente Garantito", (fino al recupero ambientale o previo collaudo finale).

Pertanto, oggi le ditte incontrano notevoli difficoltà a stipulare contratti di fidejussione con le Compagnie di Assicurazione o con gli Istituti Bancari senza l'indicazione di una data certa di scadenza del contratto stesso e, quindi, della garanzia prestata.

In particolare, oggi tutte le Compagnie di Assicurazione più importanti e, quindi, più serie non sottoscrivono più contratti di fidejussione così come richiesto dal Servizio Attività Estrattive.

Inoltre, c'è oggi la necessità che le fidejussioni presentate dalle ditte vengano aggiornate con scadenza quinquennale e che le stesse siano collegate alle variazioni dei prezzi previste dall'ISTAT.

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere a che i contratti di fidejussione abbiano una scadenza fissata con data certa nonché consentire che la fidejussione stessa venga aggiornata con periodicità quinquennale;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

La presente deliberazione è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della l.r. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Pianificazione e S.U.R.A.E. e del Dirigente del Servizio Attività Estrattive;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di approvare le premesse che qui si intendono riportate quale parte integrante del presente provvedimento;
- Le fidejussioni di cui all'art. 15 della L.R. 22.05.1985 n° 37, che le ditte sono tenute a presentare a garanzia dei lavori di recupero, devono indicare la data di scadenza del provvedimento autorizzativo;
- La garanzia prestata con la fidejussione su indicata deve rimanere comunque valida per i successivi due anni al fine di consentire alle ditte di provvedere al recupero delle aree coltivate nonché a tutti gli obblighi previsti dalla legge;
- Le fidejussioni presentate a garanzia dei lavori di recupero dovranno essere aggiornate con scadenza quinquennale in riferimento ai nuovi prezzi previsti dall'ISTAT;
- Di demandare al Servizio Attività Estrattive il compito di fissare le disposizioni necessarie al fine di attuare l'adeguamento di cui al punto precedente;
- Lo svincolo della fidejussione verrà attuato con apposita Determinazione del Dirigente del Servizio Attività Estrattive o suo delegato;
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
